



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. lgs. n. 50/2016, al di fuori del Me.PA., avente ad oggetto il servizio di analisi sui dati relativi agli acquisti di medicinali nei principali paesi europei, in favore dell'OE IQVIA Ltd. - CIG 9844786E66 - CUI S97345810580202300019 (Mod. 232_01 prot. n. 0066131 del 22/05/2023 - Mod. 232_02 n. 38/2023, prot. n. 66780 del 23/05/2023).

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire "*specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali*";

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 09 marzo 2023, n. 80, con la quale è stato prorogato, tra gli altri, anche il predetto incarico non oltre il raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione dell'AIFA, di cui all'art. 3 del decreto-legge n.169/2022, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2022;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., e confermata dalla Determinazione del Sostituto del Direttore Generale, Dott.ssa Anna Rosa Marra, n. 41 del 03/02/2023;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici" con i relativi allegati ed in particolare l'art. 229 comma 2 in virtù del quale "Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023";

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii. applicabile ratione temporis a tutte le procedure di gara anteriori al 1° luglio 2023;

Visto in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *"In tali casi la stazione appaltante*

procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;

Visti i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della l. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *“di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale”*, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso *“conto di tale scelta nella motivazione”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Vista la Determina del Direttore Generale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione degli appalti in ambito Information and Communication Technology;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 con la quale è stato adottato il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023”, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo *“nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”* e nella quale è stato espressamente previsto l’acquisto in parola col CUI S97345810580202300019;

Considerato che rientra nella *mission* istituzionale di AIFA l’attività di analisi dei consumi e della spesa farmaceutica nazionale e regionale e di gestione, manutenzione e aggiornamento della Banca Dati del Farmaco;

Tenuto conto che il monitoraggio dei consumi e della spesa dei medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale in regime di dispensazione convenzionata, distribuzione diretta e per conto da parte delle farmacie e ospedaliera è assicurato dall’Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali (OsMed), mediante la pubblicazione annuale del relativo Rapporto nazionale;

Considerato che la pubblicazione del Rapporto nazionale Osmed per l’anno 2022 è prevista entro la metà di luglio 2023;

Visto il contratto CIG ZC53657F12 stipulato da AIFA con la società IQVIA Ltd. per il servizio di analisi sui dati relativi agli acquisti di medicinali nei principali paesi europei, preordinato alla pubblicazione del rapporto nazionale Osmed 2021, e autorizzato con Determina dirigenziale AM n. 81 del 20/05/2022;

Preso atto che il predetto Contratto è in scadenza il 31/05/2023;

Visto il modulo “232_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” dell’Ufficio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e Rapporti con le Regioni prot. n. 66131 del 22/05/2023, rettificato a mezzo e-mail prot. n. 67412 del 24 maggio 2023, e acquisito dall’Ufficio Contabilità e Bilancio con prot. n. 66384 del 23/05/2023, con il quale, al fine della pubblicazione del Rapporto Osmed 2022, è stato richiesto di affidare all’OE IQVIA Ltd. per un importo complessivo, per la durata di 36 (trentasei) mesi, pari a euro 119.997,00 (centodiciannovemilanovecentonovantasette/00) oltre IVA, il servizio di analisi sui dati relativi agli acquisti di medicinali nei principali paesi europei, nonché una serie *“di ulteriori analisi rispetto a quelle richieste lo scorso anno (contratto CIG ZC53657F12) e in particolare:*

- *confronto dei prezzi per categoria terapeutica (es. Farmaci per ASMA e BCPO)*
- *Rango per spesa e consumo delle prime 20 categorie ATC IV livello in ambito territoriale, ospedaliero e totale*
- *Tasso di similarità dei primi 30 per spesa e consumo nel canale retail*
- *Sotto-analisi per fascia di rimborsabilità (si/no), sotto-analisi utilizzando il prezzo di acquisto (per Italia e Germania) e andamenti temporali della spesa e consumi;*

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 38/2023, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 23/05/2023, attestante la copertura finanziaria (All. 1);

Visto il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20/10/2020 n. 764 secondo il quale *“il d.l. semplificazioni ha previsto l’applicazione dell’affidamento diretto. L’affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l’esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l’obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di*

addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto";

Visto l'art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 a tenor del quale *"L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico";*

Preso atto di quanto rappresentato dal Dirigente dell'Ufficio MSF nel sopra citato modulo 232_01 di richiesta acquisto, ed in particolare che è stata confermata anche per l'anno in corso *"l'irreperibilità dei dati attraverso i flussi informativi disponibili presso l'Agenzia Italiana del Farmaco";*

Preso atto altresì che nella Relazione, allegata alla sopra citata richiesta di acquisto, alla quale si rimanda integralmente relativamente agli aspetti motivazionali sottesi al presente acquisto, il Dirigente responsabile dell'Ufficio MSF ha motivato la richiesta in parola, rappresentando che: *"Uno degli obiettivi del Rapporto Osmed è la valutazione dell'assistenza farmaceutica, attraverso l'analisi dei diversi flussi informativi disponibili, orientata a garantire un supporto tecnico-scientifico a operatori del settore, stakeholder e cittadini. Oltre alla descrizione dell'uso dei farmaci a livello nazionale, inclusa la variabilità che si presenta a livello regionale, emerge l'esigenza di un confronto più ampio, che permetta di inquadrare il contesto italiano rispetto a quello di altri paesi Europei. Una valutazione comparativa dell'assistenza farmaceutica di diversi paesi con organizzazione dei servizi diverse, infatti, permette di identificare eventuali punti di forza e di debolezza del sistema e identificare aree prioritarie sulle quali effettuare ulteriori approfondimenti. La richiesta di acquisto diventa dunque necessaria per permetterci di indagare come le politiche nazionali collochino l'Italia rispetto ad altri paesi europei e acquisire maggiori dettagli in relazione ai prezzi, alla spesa e all'uso dei medicinali, considerando l'erogazione dei farmaci sia a livello territoriale che ospedaliero. Come ogni anno la pubblicazione del rapporto nazionale Osmed è prevista per metà luglio; è evidente l'urgenza dell'acquisto di questo servizio. Va anche considerato che ogni analisi dovrà poi essere accompagnata da un commento, che contestualizzi e interpreti le evidenze disponibili. Ciò considerato e trattandosi di un servizio che si ripete annualmente è stato richiesto un contratto triennale...";*

Tenuto conto di quanto altresì ivi asserito circa il perdurare dell'indisponibilità presso altre Amministrazioni pubbliche di database analoghi a quelli forniti da IQVIA Ltd., in grado di rispondere alle esigenze del rapporto Osmed;

Preso atto di quanto ulteriormente ivi precisato circa il fatto che: *"...Il servizio viene richiesto ad una società che, per quanto noto e dichiarato dalla stessa azienda fornitrice del servizio, detiene il monopolio dei dati di consumo e spesa con dettaglio dei paesi EU ed extra EU (Gran Bretagna). I dati in loro possesso sono inoltre anche strutturati in modo tale da permettere i confronti richiesti tra diversi paesi eu e sono utilizzati di corrente da altre istituzioni nazionali e internazionali..."*;

Preso atto che la società IQVIA Ltd. è titolare esclusiva dei dati di consumo e spesa con dettaglio dei paesi EU ed Extra EU (Gran Bretagna) e che tali dati sono inoltre strutturati in modo tale da permettere i confronti richiesti tra diversi paesi e sono utilizzati di corrente da altre istituzioni nazionali e internazionali, così come rappresentato nella dichiarazione di esclusività presentata dalla medesima Società il 12 maggio 2023 e allegata alla su citata richiesta d'acquisto (All. 2);

Considerata la particolare natura del servizio in oggetto, in termini di esclusività e infungibilità dei dati da fornire e, quindi, funzionalmente non comparabile, attraverso indagini di mercato;

Vista l'offerta economica presentata dall'operatore economico IQVIA Ltd. in data 3 maggio 2023, allegata al modulo di richiesta di acquisto, per un importo complessivo pari a € 119.997,00 (centodiciannovemilanovecentonovantasette/00) oltre IVA, per una durata di 36 (trentasei) mesi, con riguardo al servizio di analisi sui dati relativi agli acquisti di medicinali nei principali paesi europei (All. 3);

Ritenuto che tale offerta economica dell'OE IQVIA Ltd. è stata valutata e considerata congrua dal Dirigente responsabile richiedente l'acquisto, come indicato nella sopra citata Relazione;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Preso atto, altresì, che i servizi forniti da IQVIA Ltd. non sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.);

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società IQVIA Ltd., rilasciata dal Dirigente richiedente l'acquisto dell'Ufficio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e Rapporti con le Regioni;

Ritenuto pertanto di poter procedere, al di fuori del Me.PA., all'acquisto, come sopra richiesto, non essendo lo stesso disponibile su tale mercato elettronico;

Appurato che trattasi di OE *"in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento"*, in quanto già utilizzato in precedenza con buon esito dalla Stazione appaltante per l'esecuzione di detti servizi;

Viste le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* ed in particolare il paragrafo 3.7 secondo cui *"Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6 (sull'obbligo di applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti nei sottosoglia), secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso"*;

Preso atto che nel caso di specie si ritiene pertanto opportuno ricorrere all'affidamento diretto, al di fuori del Me.PA., in favore dell'OE IQVIA Ltd., del servizio di analisi sui dati relativi agli acquisti di medicinali nei principali paesi europei, a prescindere dal principio di rotazione, per la particolare natura del servizio in oggetto, in termini di esclusività e infungibilità dei dati da fornire;

Visto l'art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale *"Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo"* e considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

Visto l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *"E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)"* e considerato che nel caso di specie nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria in quanto trattasi di operatore economico di notoria e comprovata solidità;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all' affidamento diretto)

1. Per le motivazioni citate in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, è autorizzato - in favore dell'operatore economico IQVIA Ltd., con sede in 37 The Point, North Wharf Road, London, W2 1AF UK, (Vat Reg. N.GB 450 3154 85) - l'affidamento diretto al di fuori del Me.PA. del servizio di analisi sui dati relativi agli acquisti di medicinali nei principali paesi europei, ai fini della pubblicazione del rapporto nazionale Osmed 2022 - CIG 9844786E66, per una durata di 36 (trentasei) mesi e per un importo complessivo pari a euro 119.997,00 (centodiciannovemilanovecentonovantasette/00) oltre IVA.
2. Il suddetto servizio avrà decorrenza dal 01/06/2023 fino al 31/05/2026.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 119.997,00 (centodiciannovemilanovecentonovantasette/00) oltre IVA da corrispondersi a favore della IQVIA Ltd. in 3 ratei annuali da euro 39.999,00 (trentanovemilanovecentonovantanove/00) oltre IVA l'uno.
2. La suddetta spesa relativa alla procedura di acquisto graverà *pro quota* sui budget degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE IQVIA Ltd.

Art. 3

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 29/05/2023

Firmato digitalmente da: LAGANA' ANTONINO
Ruolo: Dirigente Amministrativo
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 29/05/2023 10:22:48

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Antonino Laganà

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 23/05/2023 n. 38/2023 attestante la copertura finanziaria;
2. Dichiarazione della società IQVIA di esclusività del 12 aprile 2023;
3. Offerta dell'OE IQVIA Ltd. del 03/05/2023.

Pubblicato sul profilo del committente in data 20/06/2023.